
***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA***

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, occasionale ovvero continuativa, a soggetti estranei all'organizzazione della società può essere disposto nel caso in cui sia necessario valersi di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che pertanto non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo interno alla società, ovvero nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di far fronte a particolari attività con il personale in servizio.
2. L'affidamento di incarichi esterni è, quindi, residuale e relativo a prestazioni ed attività che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento interno gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione e dal titolo giuridico della medesima e pertanto anche, a titolo esemplificativo, quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza o valutazioni di fattibilità.
2. È facoltà della Bergamo Infrastrutture conferire i suddetti incarichi sia nell'interesse proprio che nell'interesse del Comune di Bergamo, su espressa richiesta di tale Amministrazione.
3. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere direttivo e disciplinare della società committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della committente e può essere svolto,

entro i limiti contrattualmente pattuiti, anche nella sede della committente medesima.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Il presente disciplinare non si applica:
 - alle prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
 - agli incarichi di consulenza ed assistenza legale anche conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali ed ai connessi incarichi di consulenza tecnica di parte;
 - agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - ai contratti soggetti alla disciplina di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 156. e s.s.m.m.i.i.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) rispondenza dell'incarico all'oggetto sociale della Bergamo Infrastrutture ovvero a specifiche esigenze rappresentate dal Comune di Bergamo;
 - b) inesistenza, tra il personale della società, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, del luogo di svolgimento, della durata e del compenso del medesimo.

Articolo 5 – Destinatari degli incarichi

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, lo stesso potrà essere conferito:

-
- a) a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti da almeno cinque anni negli ordini, albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione ai medesimi ordini albi o elenchi) e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore di svolgimento dell'incarico;
 - b) a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
 - c) a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - d) ad istituti pubblici di ricerca ovvero enti e associazioni che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
 - e) alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Bergamo Infrastrutture;
 - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Bergamo Infrastrutture;
 - d) abbiano un contenzioso in essere con la Bergamo Infrastrutture;
 - e) siano componenti del Consiglio o della Giunta Comunale.

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, ovvero da un amministratore all'uopo delegato, attraverso un atto deliberativo nel quale sono illustrate le ragioni del ricorso a soggetto esterno e sia approvato lo schema di

disciplinare di incarico (o analoga convenzione) e siano indicate le modalità di scelta del contraente.

2. La scelta del contraente può avvenire:
 - a) tramite avviso pubblico di selezione;
 - b) tramite procedura negoziata;
 - c) tramite affidamento diretto.
3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo pretorio del Comune di Bergamo e pubblicato sul sito internet del Comune medesimo per almeno quindici giorni.
L'avviso deve indicare almeno l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l'espletamento, la durata, il compenso proposto, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
4. L'avviso deve:
 - 4.1. prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
 - a) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
 - b) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
 - d) il titolo di studio posseduto e, se del caso, le abilitazioni e/o iscrizioni ad ordini, albi professionali o elenchi e decorrenza delle stesse;
 - e) le esperienze già maturate attinenti all'incarico cui l'istanza si riferisce;
 - f) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;

-
- 4.2. prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio *curriculum*, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.
- 4.3 In luogo dell'avviso di selezione, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 20.000 (ventimila/00) oneri fiscali esclusi, si potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente gli elementi indicati al precedente comma 3 con riferimento all'avviso di selezione.
- 4.4. Di norma, si procede all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori simili e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico. Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio o prove specifiche cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
- 4.5 È possibile procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:
- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
 - b) quando si verifichi particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili alla società, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
 - c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a

sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze).

d) nei casi di affidamento dell'incarico ad istituti, enti o Università, ai sensi del precedente art. 5, lettere d) ed e).

- 4.6 Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di sottoscrizione di accordo scritto con l'incaricato medesimo.
- 4.7 Prima di procedere alla liquidazione del compenso deve essere verificato il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.